

NR

Sent 420/05  
RG 1784/03  
Cron 1681/05  
Rep 443/05

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Bolzano, dott. Claudia Montagnoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub nr. RG 1784/03 promossa da:

Centro Tutela Consumatori Utenti (di seguito anche CTCU), con sede in Bolzano

in via Dodiciville 2, in persona del legale rappresentante

rappr. e dif. dall'avv.

del Foro di Bolzano, giusta delega a margine

dell'atto di citazione,

attore

contro

Südtiroler Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop.ar.l. (di seguito

anche BPAA), con sede in Bolzano in via Macello 55, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione

, rappr. e dif. dagli avv. ti

del Foro di Milano e dall'avv.

del Foro di Bolzano, giusta delega in calce all'atto di citazione  
notificato,

convenuta

IN PUNTO: azione di accertamento dell'illegittimità della pretesa, da parte di  
BPAA, di commissioni per la chiusura dei conti correnti bancari e istanza di  
inibitoria diretta all'eliminazione ovvero, in via subordinata, riduzione delle citate

commissioni

**Conclusioni di parte attrice:**

*Il Centro Tutela Consumatori ed Utenti precisa le seguenti conclusioni:*

*- contrariis reiectis, accertato e dichiarato che l'imposizione da parte della convenuta ai propri correntisti, di commissioni forfettarie per "spese chiusura conto", nell'ammontare attuale di € 50,00, costituisce comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti e viola i loro fondamentali diritti di cui all'art. 1 della L. 281/98, legittimando l'attore a promuovere l'azione di cui all'art. 3 della stessa legge:*

- 1. A) ordinarsi alla Südtiroler Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige, di cessare immediatamente tale comportamento e di eliminare dalle condizioni contrattuali generali e dai fogli informativi analitici riguardanti le condizioni economiche praticate alla propria clientela, e comunque di non richiedere ed addebitare, alcuna spesa e/o commissione per l'estinzione di conti correnti.*
- B) In via subordinata, ordinarsi alla convenuta di ridurre e contenere le suddette spese in un importo analiticamente determinato per ciascun correntista, in base alle singole eventuali effettive spese vive documentate, sostenute per ciascun cliente (spese postali per comunicazioni di cessazione di domiciliazione utenze, carte bancomat e similari).*
- C) In ogni caso, ordinarsi alla convenuta di non addebitare alcuna spesa per*

chiusura del conto corrente e/o del rapporto in ipotesi di recesso del correntista per mancata accettazione delle nuove condizioni economiche praticate dalla banca (art. 16 delle condizioni generali).

2. In base all'art. 3, punto 1 c, della L. 281/98, ordinarsi la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell'attore e con spese a carico della convenuta, nell'edizione domenicale del quotidiano Alto Adige e in quella di sabato del quotidiano Dolomiten.

Con vittoria delle spese e competenze di causa.

In via istruttoria: senza acconsentire all'inversione dell'onere della prova, si chiede ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di cui alla memoria istruttoria dd. 09.07.2004, con i testi ivi indicati; si richiamano le opposizioni all'ammissione delle prove avversarie, come dedotto e per i motivi indicati a verbale udienza dd. 21.10.2004. si chiede comunque di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari che venissero ammessi, con i testi già indicati a prova diretta.

Si insiste inoltre per l'ammissione della c.t.u. come già richiesta in memoria istruttoria 09.07.2004, chiedendo che il Giudice ordini alla convenuta di dimettere i documenti di cui alla memoria 09.07.2004.

**Conclusioni di parte convenuta:**

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e

*deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:*

*in via principale:*

*rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;*

*In via istruttoria:*

- 1. rigettare, occorrendo, tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e non accolte, in quanto inammissibili e/o irrilevanti;*
- 2. in subordine, occorrendo, nella denegata ipotesi in cui taluno dei capitoli di prova avversari dovesse essere ammesso, ammettere prova contraria per testi su tutti i capitoli di prova formulati dall'attore nella sua memoria istruttoria del 30 luglio 2004;*
- 3. Si indicano come testi a prova contraria il \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_ entrambi dipendenti della Banca;*
- 4. sempre in subordine, occorrendo, nella denegata ipotesi in cui taluno dei capitoli di prova avversari dovesse essere ammesso, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:*
  - 1) vero che i preposti di filiale della Banca Popolare dell'Alto Adige sono autorizzati ad applicare ai clienti che ne facciano richiesta una riduzione delle somme dovute a titolo di commissione di estinzione del conto corrente fino al 50% del relativo importo;*
  - 2) vero che la richiesta di restituzione della commissione di estinzione conto avanzata dal \_\_\_\_\_ è stata inoltrata alla sede centrale della Banca Popolare dell'Alto Adige in quanto il \_\_\_\_\_ aveva minacciato azioni legali contro la banca;*

- 3) *vero che all'epoca della richiesta di restituzione della commissione di estinzione conto avanzata dal* (9 maggio 2003) *il sig.*  
*non aveva più alcun rapporto con la filiale presso la quale era aperto il suo conto corrente n.*
- 4) *vero che da una stima effettuata internamente dalla Banca Popolare dell'Alto Adige risulta che tra i costi delle operazioni mediamente necessarie a chiudere un conto corrente risulta un tempo-uomo medio di circa 60 minuti per ciascun cliente;*
- 5) *vero da una stima effettuata internamente dalla Banca Popolare dell'Alto Adige risulta che tra i costi delle operazioni mediamente necessarie a chiudere un conto corrente risulta un costo-macchina medio di circa € 10.*

*Si indicano come testi sui capitoli n. 1, 4 e 5 sopra formulati il dott.*

*è il dott.* *entrambi dipendenti della*  
*Banca; sui capitoli 2 e 3 sopra formulati il* *anch'egli*  
*dipendente della Banca.*

*in ogni caso:*

*condannare l'attore alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, incluse IVA e CPA.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione del 26.9.2003 il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) ha citato in giudizio la Südtiroler Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop.ar.l. (BPAA) al fine di:

- fare accertare che la richiesta, da parte della convenuta, di "spese per chiusura conto" nell'ammontare di Euro 50,00 costituisce comportamento lesivo degli interessi dei consumatori ex art. 1 della legge 281/98 per ottenerne, quindi, l'eliminazione totale o, quantomeno in via subordinata, l'adeguamento al singolo caso concreto;

- imbuire alla convenuta l'addebito di "spese di chiusura conto" nel caso di recesso del correntista a seguito di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca.

Costituitasi alla prima udienza dell'11.12.2003 la BPAA ha contestato nel merito la domanda chiedendone il rigetto.

In estrema sintesi l'istituto bancario ha rilevato la correttezza della previsione contrattuale delle commissioni per l'estinzione del conto corrente sia con riguardo alla legge 281/1998 (osservando che il consumatore è comunque posto in grado di effettuare una scelta informata, tenendo comunque presente che nessuna norma vigente può imporre ad un imprenditore non agente in regime di monopolio di praticare prezzi equi) sia tenendo presenti le norme disciplinanti le clausole vessatorie previste dal codice civile (sottolineando che la fattispecie de qua non è sussumibile in nessuna delle ipotesi prese in considerazione dall'art. 1469 bis cc).

Le parti sono state autorizzate allo scambio di comparse ex art. 170 cpc.

Successivamente sono stati concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ed è stata fissata l'udienza del 21.10.2004 per la decisione in ordine alle

prove proposte dalle parti.

Senza esperire ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **a) rito applicabile e nuovi procedimenti societari**

L'art. 12 della legge 3.10.2001 n. 366 (legge delega per la riforma del diritto societario) demandava al governo l'emanazione di norme che, senza incidere sulla competenza per materia e per territorio, fossero dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti non solo nelle controversie societarie, ma anche in quelle relative ai settori disciplinati dal T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24.2.1998 n. 58) e dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1.9.1993 n. 385).

Il decreto legislativo 17.1.2003 n. 5 ha disciplinato i procedimenti in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria e in materia bancaria e creditizia.

In particolare l'art.1 comma 1° lettera e) fa rientrare nell'ambito di applicazione del decreto le "materie di cui al decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative dei consumatori o camere di commercio".

E' evidente che la controversia oggetto del presente procedimento sarebbe astrattamente ricomprensibile in quelle soggette al nuovo regime processuale.

Pertanto l'articolo 41 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5 prevede

l'assoggettabilità alle norme sopra richiamate solamente con riguardo alle controversie radicate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, che ai sensi del successivo art. 43, era prevista per l'1.1.2004.

Di conseguenza l'odierno procedimento introdotto con l'atto di citazione notificato in data 30.9.2003 è sottratto all'efficacia del nuovo corpo normativo.

b) La tutela dei consumatori: normativa interna e disciplina comunitaria

Le disposizioni invocate dall'attore a fondamento della propria domanda sono gli articoli 1469 bis e ss cc (concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e l'art. 1 della legge 30.7.1998 n. 281 (c.d. legge quadro sui diritti dei consumatori).

In Italia, il recepimento della direttiva sulle clausole abusive n. 93/13/CE è avvenuto mediante l'art. 25 della l. 6 febbraio 1996, n. 52.

Con questo articolo la figura del consumatore fa ingresso nel codice civile italiano: a norma dell'art. 1469 bis cc è consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

A differenza di quanto è capitato per le scelte effettuate negli altri paesi dell'Unione, in cui si è proceduto con leggi speciali o con fonti di grado inferiore, in Italia si è scelta la fonte più prestigiosa (dopo la costituzione) cioè il codice civile, con un apposito capo (XIV- bis) intitolato "dei contratti del consumatore",



con cui si conclude la disciplina del contratto in generale.

E' stato osservato in dottrina che al di là del riconoscimento sul piano delle fonti, la trasfusione delle disposizioni della direttiva nel codice civile sta ad indicare che le regole introdotte dall'Unione in questa materia hanno una duplice valenza. Da un lato, si è dato ingresso alla categoria dei "consumatori", ignorata dal codice; dall'altro, queste regole si sono qualificate automaticamente come regole aventi carattere generale, incidenti quindi sulla disciplina del contratto, anche se riservate ai contratti conclusi dai consumatori.

Il modello italiano prevede la scomposizione delle clausole abusive in diversi elenchi, e diversi effetti giuridici derivanti dalla inclusione di una clausola in questi elenchi:

- vi sono clausole che sono considerate tout court vessatorie (vedi art. 1469 bis, comma 1° cc);
- vi sono clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (vedi art. 1469 bis comma 3° numeri da 1 a 20 cc);
- vi sono poi le clausole che riguardano particolari tipi contrattuali, per cui la direttiva comunitaria pone eccezioni e regimi speciali, in ciò seguita pedissequamente dal legislatore italiano (art. 1469- bis, commi 4°, 5°, 6°, 7°).

Con la citata c.d. "legge quadro" sui diritti dei consumatori e utenti n. 281/98 accanto a quella di consumatore fa la sua apparizione la nozione di "utente" e vengono codificati i diritti fondamentali riconosciuti a questi soggetti.

Il testo consiste di otto articoli, di cui il primo precisa le finalità e l'oggetto della disciplina e il secondo le definizioni normative; l'art. 3 prevede disposizioni riguardanti la legittimazione ad agire delle associazioni, l'art. 5 le regole sull'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale, l'art. 6 le agevolazioni e i contributi alle attività delle associazioni; l'art. 4 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; gli artt. 7 e 8 riguardano la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie. La definizione di "consumatori e utenti" (art. 2, comma 1°, lett. a)) è la risultante delle definizioni che nelle direttive comunitarie e nelle loro regole attuative si è data al consumatore: è tale chi acquista un bene o un servizio per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale svolta. L'espressione "consumatore" non riguarda solo la persona fisica che "consuma" un bene, ma anche l'utente di un servizio, pubblico o privato.

Da questo punto di vista, poiché nell'accezione di "servizio" della disciplina comunitaria si includono anche i servizi bancari e i servizi di investimento in valori mobiliari, così come i servizi assicurativi, si può fondatamente ritenere che la nuova disciplina si applichi ai consumatori-risparmiatori, ai clienti delle compagnie di assicurazione, ai clienti delle banche e così via, senza limitazioni, salva quella che vale per circoscrivere la figura del consumatore, incentrata sullo scopo dell'acquisto o dell'utenza, che non deve essere riferibile all'attività imprenditoriale e professionale dell'acquirente e dell'utente.

c) la legittimazione attiva

Le associazioni dei consumatori ed utenti (iscritte nell'elenco dei consumatori ed utenti istituito presso il Ministero dell'industria) sono autonomamente legittimate - così come lo sono, a livello individuale, i singoli consumatori titolari delle specifiche posizioni soggettive lese - ad agire a tutela degli interessi riconducibili alla generalità della categoria.

Infatti, ai sensi della legge n. 281/1998 *"in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni"* (art. 1).

L'art. 3 prescrive che "Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del

provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate....".

L'attore risulta indubbiamente legittimato all'azione (benché, per la verità, tale profilo non sia mai stato contestato dalla parte convenuta), in quanto il Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus con sede in Bolzano risulta iscritto nel predetto elenco, come è stato documentato a mezzo della produzione del decreto 28.11.2002 del Ministero delle Attività Produttive (doc. 2 di parte attrice).

d) il carattere abusivo della clausola impugnata

Ai sensi dell'art. 16 delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" (doc. 7 della citazione): *"la banca si riserva la facoltà di variare le presenti pattuizioni contrattuali e le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Correntista, con preavviso di giorni 15 rispetto alla data di decorrenza comunicata, salva la facoltà del correntista di recedere entro giorni 15 dalla ricezione di detta comunicazione..."*.

Tale previsione consente all'Istituto di credito di variare unilateralmente le condizioni contrattuali e al correntista di recedere dal vincolo negoziale entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della modificazione.

La doglianza dell'attore si concentra non su tale clausola, bensì sull'obbligo previsto nella modulistica destinata alla sottoscrizione del cliente al momento della conclusione del contratto di apertura di conto corrente di corrispondere alla

banca di Euro 50,00 a titolo di "commissioni richiesta estinzione conto" (vedi doc. 6 dell'attore).

E', quindi, con riguardo a tale previsione che il CTCU invoca l'applicazione degli artt. 1469 bis e ss. cc., in particolare con riferimento all'obbligo del cliente della BPAA di pagare la commissione di chiusura conto anche nel caso in cui decida di recedere dal contratto di conto corrente a seguito della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca (pag. 3 dell'atto di citazione: "...*pur esercitando il diritto di recesso per un legittimo motivo sarà tenuto al pagamento di una "penale" consistente nelle spese fisse di chiusura conto che gli verranno comunque addebitate...*").

Pertanto, ribadiamo, non sono in contestazione le condizioni di operatività e i limiti dello ius variandi riconosciuto alla banca convenuta, bensì se sia legittima la richiesta della medesima di pagamento di una "commissione di chiusura conto" anche in ipotesi di recesso del consumatore conseguente ad una variazione unilaterale del regolamento contrattuale.

La censura dell'attore è fondata.

L'art. 1469 bis comma 1° cc considera vessatorie le clausole che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Segue poi una lista c.d. grigia di clausole che "si presumono vessatorie fino a

prova contraria" (art. 1469 bis co. 3° cc) in quanto considerate dal legislatore come determinanti in sè uno significativo squilibrio (fra di esse vi è al n. 11 quella con cui il professionista si riserva direttamente il potere di modificare unilateralmente le condizioni del contratto indipendentemente dalla sussistenza di un "giustificato motivo" e al n. 13 quella che consente al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello convenuto).

L'art. 1469 bis, al suo 4° comma, introduce una deroga alla presunzione di vessatorietà contenuta nella citata clausola sub 11), e ciò in relazione ai contratti che hanno ad oggetto la prestazione di "servizi finanziari a tempo indeterminato" (data l'ampiezza dell'espressione "prestazione di servizi finanziari", la deroga di cui trattasi riguarda quasi tutti i contratti bancari).

In deroga all'art. 1469 bis n. 11 sopra richiamato (che stabilisce appunto la presunzione di vessatorietà iuris tantum della clausola che consente al professionista di modificare la clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso), la banca può "modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto" (cfr. comma 4° art. cit.).

Il comma 5° dell'art. 1469 bis in esame attribuisce poi al professionista finanziario la facoltà di "modificare senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato motivo

e  
a  
e  
i  
i  
t

in deroga ai nr. 12 e 13 del terzo comma, il tasso di interesse e l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediatamente comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto".

Qui si pone un problema di coordinamento con il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (d.lgs. n. 385/93), il quale, a differenza dell'art. 1469 bis co. 5°, prevede che lo ius variandi debba essere previsto nel contratto con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente (art. 117 co. 5°), stabilisce un termine di 15 giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente e il diritto di quest'ultimo di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (art. 118 co. 3°); l'art. 1469 bis co. 5° invece, a differenza del T.U.B., prevede che l'esercizio dello ius variandi sia subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo.

Le due normative devono essere integrate tra loro allo scopo di offrire al consumatore il massimo di tutela (si noti che a norma dell'art. 127 co. 1° le disposizioni del T.U.B. sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente): quindi lo ius variandi deve essere previsto nel contratto con clausola specificamente approvata, il suo esercizio presuppone un giustificato motivo, il consumatore conserva il diritto di recesso nel termine-congruo di 15 giorni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Dall'esame delle disposizioni richiamate si evince chiaramente che il legislatore ha inteso evitare che il consumatore rimanga vincolato ad un contratto di contenuto totalmente o parzialmente diverso da quello originariamente conosciuto e sulle cui pattuizioni aveva formulato la propria volontà contrattuale. La modificazione unilaterale del contratto comporterebbe infatti una modifica dell'alea contrattuale in misura diversa da quella coscientemente assunta dalle parti contraenti al momento della conclusione dell'accordo, comportando altresì la modifica in peius del rapporto.

Col prevedere che il recesso non possa essere condizionato al pagamento di alcuna penalità salvo l'obbligo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ( su questo punto l'art. 118 del T.U.B. è assolutamente in equivoco nel consentire al comma 3° il recesso del cliente "*entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta...senza penalità*") si è inteso evitare che l'esercizio del relativo diritto sia scoraggiato dalla prospettiva di dover comunque sopportare un costo e quindi garantire la libertà ed effettività della ponderazione.

Ciò posto deve ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis cc, al di là delle ipotesi tipizzate in via presuntiva dal legislatore, la clausola che, prevedendo per l'esercizio del recesso il pagamento di somme qualificate come spese ma non qualificabili tali nella sostanza (perchè non effettive e documentate), è volta ad aggirare la normativa speciale in materia bancaria (che invece prevede espressamente il diritto del consumatore di recedere senza penalità) creando una



vera e propria caparra penitenziale.

e) i canoni di correttezza, trasparenza ed equità

I rapporti contrattuali, secondo la regola introdotta dalla legge 281/1998, debbono conformarsi a correttezza, trasparenza ed equità.

Muovendo dalle disposizioni di trasparenza viene in gioco la disciplina della pubblicità indicata dall'art. 116 T.U.B.

Tale articolo impone il requisito della forma scritta dei contratti bancari, con consegna di un esemplare al cliente, e l'espressa indicazione negli stessi del "tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati".

Tenendo conto di questo ineludibile parametro legislativo e, comparando ad esso la contrattualistica in esame, non si può che concludere che sotto il profilo della trasparenza non può essere mossa censura alcuna nei confronti della condotta negoziale della convenuta.

Il requisito, infatti, della trasparenza deve considerarsi soddisfatto nel momento in cui il cliente sia stato reso pienamente edotto delle condizioni contrattuali sottoposte al suo gradimento e dallo stesso liberamente accettate.

Tale attività informativa nel nostro caso è stata indubbiamente correttamente svolta tantopiù che lo stesso attore non contesta minimamente che ai suoi rappresentanti siano state rese note le condizioni generali di contratto (nelle quali è ricompresa la previsione delle "commissioni per estinzione del conto corrente").

Certamente la valutazione della trasparenza non può certo estendersi, come forse

vorrebbe parte attrice, sino a sindacare le scelte di politica imprenditoriale e/o economica adottate dalla convenuta.

Si vuole cioè dire che, nel momento in cui il cliente è correttamente (come nel caso di specie) reso consapevole del contenuto e delle conseguenze economiche connesse al contratto bancario concluso, nulla di più può essere preteso dalla banca.

Argomenti analoghi valgono in sostanza a ritenere l'infondatezza delle censure mosse dall'attore sotto gli ulteriori profili della correttezza e dell'equità.

Nessun vulnus può ritenersi inferto agli elementi appena sopra ricordati.

Alcuna scorrettezza è posta in essere dalla banca, dal momento che la stessa non agisce in regime di monopolio, talchè il cliente è assolutamente libero di scegliere l'istituto di credito praticante le condizioni di mercato più favorevoli (le quali risultano indubbiamente presenti, posto che è lo stesso attore a evidenziare che sulla "piazza" della Provincia di Bolzano le spese di estinzione variano da Euro 20,00 ad Euro 70,00), e, come appena sopra argomentato, ha assolto pienamente il proprio obbligo di informazione.

Sotto il profilo dell'equità va ricordato che l'intervento del giudicante deve essere limitato alla valutazione della correttezza giuridica della clausola, senza potersi spingere in valutazioni relative alla ragionevolezza della scelta economica sottesa alla clausola in esame.

Tale limite trova il proprio aggancio normativo nell'art. 1469 ter comma 2° cc, il

o quale prevede che "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non  
al attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del  
e corrispettivo dei beni e dei servizi" (sul punto si cita Tribunale Roma 17.6.1998  
a secondo il quale "il sindacato sulle clausole abusive riguarda solo l'aspetto  
e normativo e non quello economico delle clausole, onde evitare che tale sindacato  
possa condizionare in via preminente le scelte dell'imprenditore in ordine alla  
convenienza economica dell'offerta").

f) le domande attoree

In definitiva è emersa l'abusività della clausola contenuta nelle condizioni  
n generali disciplinanti i contratti di conto corrente predisposti dalla Südtiroler  
e Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.ar.l. nella parte in cui prevede  
i l'obbligo del cliente di corrispondere una somma a titolo di "commissioni  
e richiesta estinzione conto" anche nell'ipotesi in cui il diritto di recesso sia stato  
o esercitato dal cliente a seguito della comunicazione da parte dell'istituto di credito  
l della unilaterale modificazione dei tassi, prezzi e altre condizioni, ai sensi dell'art.  
e 118 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385, senza che la somma richiesta risulti corrispondere a  
spese effettivamente sostenute da parte della banca e adeguatamente documentate.

L'uso di tale clausola va inibito ai sensi dell'art. 1469 sexies cc.

Per il resto la domanda è risultata infondata.

Non è accoglibile la richiesta di pubblicazione della sentenza attesa l'infondatezza  
l delle doglianze attoree riferite alla legge 281/1998.

g) le spese del procedimento

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Bolzano, definitivamente pronunciando sulla domanda del CTCU:

- 1) accerta e dichiara l'abusività della clausola contenuta nelle condizioni generali disciplinanti i contratti di conto corrente predisposti dalla Südtiroler Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.ar.l. nella parte in cui prevede l'obbligo del cliente di corrispondere una somma a titolo di "commissioni richiesta estinzione conto" anche nell'ipotesi in cui il diritto di recesso sia stato esercitato dal cliente a seguito della comunicazione da parte dell'istituto di credito della unilaterale modificazione dei tassi, prezzi e altre condizioni, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385, senza che la somma richiesta risulti corrispondere a spese effettivamente sostenute da parte della banca e adeguatamente documentate;
- 2) inibisce alla convenuta l'uso della clausola di cui al punto precedente alle condizioni e nei limiti nello stesso espliciti;
- 3) rigetta, per il resto, la domanda dell'attore;
- 4) condanna la convenuta Südtiroler Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.ar.l. a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro (di cui Euro per onorari, Euro per diritti, Euro per spese generali, Euro per spese), oltre accessori di

legge (IVA e CAP) sulle voci gravate e le successive spese occorrente.

Così deciso in Bolzano, 16.3.2005

Il giudice

dott. Claudia Montagnoli

*Claudia Montagnoli*

IL CANCELLIERE O  
DIE KANZLEISEAMTIN C2

*D. Venturoli*

Depositato in Cancelleria  
der Kanzlei Montagnoli am

11.04.2005

IL CANCELLIERE  
DER KANZLEI

IL CANCELLIERE O  
DIE KANZLEISEAMTIN C2

*D. Venturoli*

